



COMUNE DI PUMENENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello Barbò,2 – c.a.p. 24050 – Tel.: 0363/994021 – Fax: 0363/994439

Cod. Fisc. 83001610167 P.Iva 01005590169

Con Decreto – Legge 30 Novembre 2013, n. 133 è stata abolita la seconda rata IMU per i seguenti immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, nel limite di una unità per ogni fattispecie anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliare e relative pertinenze (sempre nel limite di una unità per ogni fattispecie compresa nelle cat. C/2, C/6 e C/7), posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non sia locata;
- unità immobiliare e relative pertinenze (sempre nel limite di una unità per ogni fattispecie compresa nelle cat. C/2, C/6 e C/7), posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti all'AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Il Comune di Pumenengo non ha assimilato tale fattispecie all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- abitazione principale assegnata al coniuge separato, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze sempre nel limite di una unità per ogni fattispecie compresa nelle cat. C/2, C/6 e C/7), che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (a decorrere dal 1° Luglio 2013);
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13 comma 5 del Decreto Legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati strumentali necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Poiché l'IMU è dovuta fino al 30 Giugno deve essere comunque eseguito un versamento entro il 16 Dicembre, derivante dal differenziale tra l'IMU con nuove aliquote e l'IMU versato a Giugno con le vecchie.

Se il testo del Decreto sarà confermato in sede di conversione in legge, entro il 16 Gennaio 2014 si dovrà effettuare il conguaglio consistente nel versamento del 40% della differenza tra l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberata dal Comune per l'anno 2013 e quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione prevista dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

In attesa quindi di ulteriori novità e aggiornamenti si invitano i contribuenti ad attendere prima di effettuare l'eventuale versamento di Gennaio 2014.

Restano invariati gli adempimenti previsti per le altre casistiche di immobili, per i quali dovrà essere versata l'imposta a saldo entro il 16 Dicembre 2013.